



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 42 – 22 FEBBRAIO 2024

Riunione del 14 Febbraio 2024

**RICORSO EX ART. 73 R.G. n. 34.23/24 PRESENTATO DA A.S.D. VIRTUS CHIAVAZZA
in persona del Presidente p.t. avverso il Comunicato Ufficiale n. 4/2023 della C.T.A. Fipav -
Sezione distaccata Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta - del 28 Novembre 2023**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

OSSERVA

Con ricorso datato 6/12/2023, la A.S.D. Virtus Chiavazza, a ministero dell'avv. Lucia D'Ercole, adiva codesto Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“In via principale accertare e dichiarare la contraddittorietà e la illogicità della decisione resa dalla Commissione Tesseramento Atleti sez. distaccata Piemonte, non fondata in fatto ed in diritto, per tutte le violazioni riportate in narrativa, ritenendo non provati i presupposti giustificanti l'applicazione dell'art. 34 co. nonché le altre motivazioni addotte e riformando, per l'effetto, l'impugnata decisione, rigettare le domande proposte dall'atleta G.M., con contestuale restituzione della tassa ricorso;*

In via del tutto subordinata- nella denegata ipotesi in cui il Tribunale Federale dovesse ritenere provato lo scioglimento del vincolo per giusta causa, riformare parzialmente la decisione resa dalla C.T.A. e, per l'effetto, dichiarare lo svincolo per giusta causa non imputabile al Sodalizio, determinando un equo indennizzo in favore della Virtus Chiavazza che tenga conto delle circostanze esposte in narrativa ed, in particolare, nella memoria difensiva agli atti nel fascicolo di 1° grado.”

La Società proponeva gravame avverso la decisione n. 4/2023 con la quale la C.T.A. Fipav - Sezione distaccata Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta, in data 28 Novembre 2023, accogliendo il ricorso proposto dall'atleta G.M., aveva disposto lo scioglimento coattivo del vincolo





di essa atleta a fronte del versamento di un indennizzo di euro 1.000,00 ed al tesseramento della ricorrente vittoriosa presso altro Sodalizio.

La A.S.D. Virtus Chiavazza lamentava a) una carente rappresentazione delle ragioni difensive del sodalizio e l'errata qualificazione del fatto; b) l'errata sussistenza di giusta causa con violazione dei principi unanime della giurisprudenza Federale e, in ogni caso, c) l'errata determinazione dell'indennizzo.

L'atleta, e per essa i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, resisteva con Memoria difensiva a firma dell'avv. Massimo Della Rosa ritualmente versata in atti ove, evocando il disinteresse del Sodalizio relativamente alle condizioni di salute dell'atleta anche successivamente alla pronuncia della Commissione Tesseramento Atleti, si concludeva per la reiezione del ricorso avverso.

Il Tribunale Federale fissava la discussione del ricorso, da tenersi in modalità videoconferenza, per il giorno 14/2/2024.

In tale sede, compariva, il Presidente della Società ricorrente assistito dal proprio difensore, il quale illustrava oralmente le motivazioni del ricorso presentato chiedendone l'accoglimento, nonché l'atleta minorenni – accompagnata dai genitori – assistita dal proprio legale il quale, richiamando il proprio libello difensionale, discuteva la causa e chiedeva il rigetto del ricorso.

Il Tribunale Federale, dopo aver esperito invano il tentativo di conciliazione tra le parti, preso atto degli scritti e delle argomentazioni difensive emerse anche in sede di discussione orale, si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La decisione resa dalla Commissione Tesseramento Atleti deve essere integralmente riformata in quanto, con motivazione incongrua e contraria alla granitica giurisprudenza federale formatasi *in subiecta materia*, dispone lo scioglimento coattivo del vincolo sportivo evidenziando un'asserita responsabilità nella condotta tenuta dal Sodalizio nei confronti dello stato di salute dell'atleta (*i.e.* disinteresse) stabilendo, al contempo, un indennizzo in favore dell'odierna ricorrente.

Ebbene se l'argomentazione giuridica è, di per sé, contraddittoria, in quanto lo svincolo coattivo "causato" dal Sodalizio non può essere accompagnato – da un punto di vista logico prima ancora che regolamentare – da un indennizzo da corrispondere in favore di chi ha cagionato l'interruzione definitiva del vincolo, nel caso di specie, a parere di questo Collegio, non sussistono gli estremi per poter dichiarare raggiunta la prova della sussistenza della giusta causa ex art. 34 e 35 RAT FIPAV.





Ed invero, nella lettera di messa in mora inoltrata a mezzo raccomandata in data 06/10/2023, l'atleta G.M. (e per essa i genitori) chiedeva al Sodalizio vincolante il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo dando evidenza del disagio psicologico e dei “*cattivi rapporti*” venutasi a creare dopo il rifiuto, opposto dalla Società, alla richiesta avanzata da essa atleta di trasferimento presso altra Società sportiva.

La A.S.D. Virtus Chiavazza replicava alla messa in mora manifestando il proprio interesse a conservare la prestazione dell'atleta e, dunque, respingeva la richiesta.

Seguiva il Ricorso dell'atleta dinanzi la CTA territoriale ove si chiedeva, da un lato, lo scioglimento del vincolo per impossibilità di prosecuzione del rapporto sportivo a causa delle condizioni di salute dell'atleta e per il disinteresse del Sodalizio e, dall'altro, la corresponsione di “*giusto indennizzo*” a favore di quest'ultimo.

Dalla documentazione versata in atti non emerge alcun disinteresse della Società né per le prestazioni sportive dell'atleta (in forza al sodalizio vincolante dal 2015) né per lo stato di salute della stessa.

Le Società sportive possono legittimamente (*i.e.* secondo le regole federali) rifiutare le richieste di trasferimento dei propri atleti vincolati.

L'eventuale reazione emotiva nata in seno al singolo atleta in conseguenza di tale rifiuto non può certo costituire una giusta causa di scioglimento del vincolo sportivo.

In diverso modo argomentando, qualsiasi Società sarebbe “costretta”, in base a *status* soggettivi e/o emotivi dei propri tesserati, a vedersi privata delle prestazioni sportive di atleti non in sintonia o anche soltanto non contenti delle legittime e discrezionali scelte societarie in relazione al mercato in entrata e/o in uscita, alla concessione o meno in prestito dell'atleta ad altro sodalizio, all'affidamento della guida tecnica della squadra ad uno o ad altro allenatore, alle scelte di marketing *et similia*.

In altri termini, il legittimo rifiuto relativo alla richiesta di trasferimento dell'atleta non può essere considerato di per sé valida causa di scioglimento del vincolo né non può qualificarsi come disinteresse della Società idoneo allo scioglimento coattivo.

Ed ancora, nel caso di specie, il malessere insorto in capo dell'atleta a seguito del rifiuto societario non è addebitabile al sodalizio odierno ricorrente né integra una giusta causa per interrompere il vincolo sportivo tra l'atleta e il sodalizio A.S.D. Virtus Chiavazza.

Le argomentazioni proposte nella memoria difensiva da parte dell'atleta non colgono nel segno e appaiono invero contraddittorie.



Si riferisce di uno stato depressivo e di disagio della minore che *“erano iniziati sin dal mese di maggio 2023 quando tra le ragazze della squadra erano circolate indiscrezioni circa futuri mutamenti che il Sodalizio si era ben guardato dal riferire alle dirette interessate supportandole ed accompagnandole verso i cambiamenti come era necessario”*, mentre nella lettera di messa in mora si individua il *“forte stato di stress”* dell’atleta dopo il trasferimento richiesto in data 12/6/2023 e negato dal Sodalizio.

Si tenta, poi, di legittimare la (errata) sentenza della CTA su di un asserito disinteresse della A.S.D. Virtus Chiavazza successivo alla delibera dell’Organo federale.

Quanto al disagio dell’atleta – al netto della contraddizione emersa tra la linea difensiva processuale e quella stragiudiziale di cui alla messa in mora -, non si può addebitare ad una Società sportiva l’insorgenza di malessere e/o malumori per aver esso sodalizio esercitato una scelta tecnico-sportiva discrezionale. Peraltro, non concedere il trasferimento e/o un prestito, lungi dall’essere una manifestazione di disinteresse, mostrerebbe – al contrario – il concreto interesse a continuare ad usufruire le prestazioni sportive di un atleta.

Il dedotto disinteresse asseritamente manifestato dal sodalizio a seguito della pronuncia oggi gravata non solo si scontra in maniera insanabile con la proposizione del ricorso della A.S.D. Virtus Chiavazza avverso la delibera della CTA (rappresentando un concreto interesse a non privarsi dell’atleta), ma, in ogni caso, non rientra – proprio per il frangente temporale dedotto - nell’alveo del presente giudizio rendendo del tutto irrilevante per la decisione la richiesta istruttoria formulata (peraltro, in maniera inammissibilmente generica) dall’atleta.

Non sussistendo alcuna giusta causa per lo scioglimento del vincolo coattivo, la delibera della CTA territoriale va emendata come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, in totale riforma della decisione della CTA, dispone l’annullamento dello scioglimento coattivo del vincolo tesserativo tra la A.S.D. Virtus Chiavazza e l’atleta G.M., subordinando tale annullamento alla effettiva restituzione, da parte della A.S.D. Virtus Chiavazza all’atleta, dell’indennizzo ricevuto.

Dispone l’incameramento della tassa ricorsi.

Roma, 19 Febbraio 2024.

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all’Albo 22 Febbraio 2024